

Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI)

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 243 DEL 10 MARZO 2025

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 18 DEL D.LGS. 208/2011 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUTOINIETTORI ATROPINA-OBIDOSSIMA E DIAZEPAM.

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, su mandato degli Organi programmatori di Forza Armata, approvvigiona autoiniettori di atropina-obidossima e di diazepam;
- l’acquisto dei dispositivi in titolo è stato in passato posto in essere da questa Amministrazione utilizzando lo strumento telematico di negoziazione messo a disposizione dalla piattaforma NSPA, che funge da soggetto aggregatore con la funzione di stipulare contratti per conto di Paesi dell’Alleanza aderenti al programma “Fixed Wing Aircraft Support Partnership. L’Agenzia Industrie Difesa risulta accreditata ad operare sulla predetta piattaforma;
- i prodotti in questione non sono disponibili sulla piattaforma a causa dei ritardi nelle procedure di rinnovo dell’Accordo negoziale tra NSPA e l’unico operatore economico europeo che risulta essere la CHEMPROTECT SK;
- lo Stabilimento, dopo aver acquisito in forma scritta l’indisponibilità di NSPA, ha avanzato richiesta di fattibilità tecnico-economica al fornitore CHEMPROTECT



Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI)

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it

SK. L'Operatore Economico interpellato ha partecipato la propria disponibilità ad eseguire la prestazione;

- la sovraordinata Direzione Generale di A.I.D., preso atto di quanto relazionato da questa U.P., ha autorizzato la procedura negoziata ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208, sulla base del combinato disposto dell'art. 2 e art. 18 commi 2 let d) (motivi tecnici essendo CHEMPROTECT SK l'unico operatore economico in grado di fornire i dispositivi medici in trattazione) previo esperimento di una consultazione di mercato volta a garantire i principi di trasparenza, economicità, rotazione ed efficacia;
- la consultazione preliminare di mercato di cui all'art. 77 del codice dei contratti garantisce il soddisfacimento della succitata esigenza;
- la presente Determinazione, firmata e numerata progressivamente, andrà inserita nel repertorio degli Atti amministrativi di questo Stabilimento e conservata in unico esemplare.


DATO ATTO CHE:

- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



1853


Tel: 05 545561- Fax: 05 54250568
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588



Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI)

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it

- l'oggetto e l'importo presunto dell'affidamento, i criteri di scelta del contraente, i requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti, che debbano possedere gli accorrenti sono debitamente dettagliati nel presente Atto;
- in sede di istruttoria amministrativa si è accertato, ai sensi dell'art 26 della Legge 488/99 e ss.mm., che la prestazione d'approvvigionare è offerta dalle Convenzioni Consip, e che la prestazione in affidamento RIENTRA nella tabella obblighi/facoltà di Consip;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019) che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, che disciplina, tra l'altro, all'art. 1 la trasparenza delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e stabilisce che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario;



Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI)

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it

- la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto “Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

CONSIDERATO CHE

- la consultazione preliminare di mercato è stata esperita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’“Avviso di consultazione di mercato”;
- la succitata consultazione è stata pubblicata mediante l’applicativo ASP sulla piattaforma MEPA. Inoltre, la stessa è stata resa pubblica anche sul sito istituzionale di A.I.D., nella sezione “Amministrazione trasparente” all’indirizzo <https://www.difesa.it/AID/Bandi di gara/>;


DATO ATTO CHE

- la consultazione preliminare di mercato non costituisce in alcun modo una procedura di affidamento di un contratto pubblico;
- questa Amministrazione richiedente si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura di consultazione, consentendo,



1853

Tel: 05 545561- Fax: 05 54250568
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588



Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI)

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it

a seguito di richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo;

- la procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 36/2023, delle Linee Guida ANAC n. 14, nonché dei principi generali del summenzionato decreto legislativo;

ACCERTATO CHE

- in esito alla prefata consultazione preliminare di mercato, ha manifestato interesse a partecipare alla successiva procedura di gara solo l'operatore economico CHEMPROTECT SK;
- il suddetto operatore economico, a seguito di problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma ASP in sede di caricamento della manifestazione d'interesse, ha inviato tutta la prescritta documentazione a mezzo di posta elettronica certificata;


DETERMINA

- di procedere con l'affidamento della fornitura fuori dalla piattaforma MEPA mediante l'emissione di un ordine d'acquisto da produrre e trasmettere avvalendosi del gestionale Alyante;
- di affidare, per quanto detto in premessa, la fornitura in titolo all'operatore economico CHEMPROTECT SK con C.F. /P.I. nr. SK2022682046 corrente in Slovacchia ai seguenti prezzi unitari:
 - autoiniettori di atropina-obidossima euro 53,8/cad,;
 - autoiniettori di diazepam euro 41,00/cad.;



1853

Tel: 05 545561- Fax: 05 54250568
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588



Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI)

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it

- di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 2.658.100,00 (duemilioneisecentocinquantottomilacento/00) sarà da imputare alla pertinente Commessa;
- di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - ✓ il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la fornitura di dispositivi fondamentali in materia di difesa e sicurezza;
 - ✓ l'oggetto del contratto è la fornitura;
 - ✓ il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, a mezzo di lettera di ordinazione da non assoggettare all'imposta di bollo;
- di dare atto che nessuna somma in più verrà riconosciuta all'Affidataria, a qualsiasi titolo, oltre a quella preventivata e negoziata;
- di dare atto che il contraente converrà espressamente che il contratto si risolve nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite o nell'ipotesi in cui vengano a mancare in capo all'Affidatario i requisiti precedentemente verificati (art. 1456 cod. civ.);
- di dare atto che, ai fini all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136/2010, questo Stabilimento è un'impresa farmaceutica che produce il medicinale da destinarsi alle Aziende Sanitarie. Ciò stante, in forza del concetto di filiera delle imprese di cui al para 2.2 delle linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022), i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali **NON** rientrano nella filiera rilevante dello specifico appalto, in quanto riguardano l'attività ordinaria dell'impresa farmaceutica;




1853

Tel: 05 545561- Fax: 05 54250568

P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588



MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE



Via Reginaldo Giuliani, 201 - 50141 Firenze (FI)

E-mail: scfm@aid.difesa.it – PEC: scfm.aid@postacert.difesa.it

- di dare atto per quanto specificato nella precedente alinea che non sussiste per il presente appalto l'obbligo d'acquisizione del CIG;
- di dare atto che il presente Atto sarà sottoposto agli eventuali obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 36/2023;

IL DIRETTORE

(Col. c. (cr.) t. ISSMI Arcangelo MORO)



1853

Tel: 05 545561- Fax: 05 54250568
P.I. 07281771001 – C. F. 97254170588

